

REGOLAMENTO (CE) N. 176/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 260ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2734/2000⁽³⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 121/2001⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2734/2000.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 260ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.
- (4) Dato che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati, è opportuno applicare a detti quantitativi un coefficiente di riduzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000.

- (5) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- (6) Data l'entità dei quantitativi aggiudicati, è opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento.
- (7) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 260ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 241,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
- il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettate è fissato a 18 491 t,
- ai quantitativi offerti a un prezzo superiore o pari a 227,00 EUR si applica un coefficiente del 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000;

b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;

c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 382,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene,
- il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 193 t.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 562/2000, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato a 24 giorni di calendario.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2001 (GU L 1 del 4.1.2001, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 19 del 20.1.2001, pag. 24.